



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF062

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	WHITE LIST – MODIFICHE AL DM 4/09/1996 - EFFETTI
RIFERIMENTI	DM 23/03/2017 IN G.U. 3/04/2017; DM 4/09/1996; RF 202/2016
CIRCOLARE DEL	04/04/2017

Sintesi: l'elenco contenuto nel DM 4/09/1996 rappresenta l'insieme dei Paesi con i quali l'Italia effettua uno scambio di informazioni fiscale. Tale elenco:

- già ampliato con il precedente DM 9/08/2016
- è stato nuovamente modificato dal DM 23/03/2017, con l'aggiunta di 11 paesi (che includono il principato di Monaco e la Città del Vaticano).

L'inserimento del Paese nell'elenco ha una serie di conseguenze di natura fiscale, tra cui principalmente:

- le modalità di compilazione del quadro RW
- la deducibilità di alcuni oneri delle persone fisiche
- la deducibilità delle perdite su crediti per procedure concorsuali per i soggetti imprenditori.

Con la pubblicazione in G.U. del DM 23/03/2017 il MEF è nuovamente intervenuto a modificare la lista dei Paesi cd. "collaborativi", cioè quelli con cui si attua un "adeguato scambio di informazioni" di natura fiscale (l'elenco è genericamente denominato "white list").



Nota: l'obbligo di scambio di informazioni (con la conseguente inclusione nella White list del Paese) può avvenire sulla scorta di presupposti diversi:

- la stipula di una più generale "Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni"** sul reddito (es: è il caso di tutti i paesi della UE e di San Marino)
- l'adesione del Paese ad un TIEA**, cioè ad un modello di accordo tra più paesi (cd. "Convenzione multilaterale OCSE") secondo lo schema approvato dall'OCSE, **limitata all'assistenza ai fini fiscali** (inclusa la partecipazione del Paese al processo di revisione di tale schema, detto "peer review")

I Paesi vengono inclusi fin dalla stipula di Uno degli accordi di cui sopra; solo in caso di reiterate violazioni all'obbligo di cooperazione il MEF procede con DM allo stralcio dalla White list.

LE MODIFICHE ALL'ELENCO DEGLI STATI CD WHITE LIST

La "white list" di cui al **DM 4/09/96** è stata inizialmente emanata in attuazione dell'art. 6 DLgs. 239/96, finalizzato ad escludere dall'imposta sostitutiva alcuni proventi finanziari percepiti da soggetti residenti *"in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni"*.

Essa è stata, successivamente:

- **aggiornata più volte** con successivi DM
- utilizzata per numerose altre disposizioni fiscali.



Aggiornamenti 2016: il DM 9/08/2016 aveva proceduto al primo adeguamento della "White list" (RF 202/2016):

- inserendo **47 nuovi Stati** (tra i quali **Svizzera, Hong Kong e Liechtenstein**)
- facendo rientrare gli Stati **dell'ex URSS** che non riconoscevano la Convenzione con l'Unione delle Repubbliche sovietiche

Col recente **DM 23/03/2017** il MEF ha proceduto al primo aggiornamento della situazione nel 2017.

NUOVA "WHITE LIST" DEGLI STATI COLLABORATIVI (DM 04/09/1996 AGGIORNATO AL 4/03/2017)			
Albania	Ecuador	Romania	Samoa
Alderney	Egitto	Saint Kitts e Nevis	San Marino
Algeria	Emirati Arabi Uniti	Kuwait	Santa Sede
Andorra	Estonia	Lettonia	Senegal
Anguilla	Etiopia	Libano	Serbia
Arabia Saudita	Federazione Russa	Liechtenstein	Seychelles
Argentina	Filippine	Lituania	Singapore
Armenia	Finlandia	Lussemburgo	Sint Maarten
Aruba	Francia	Macedonia	Siria
Australia	Georgia	Malaysia	Slovenia
Austria	Germania	Malta	Spagna
Azerbaijan	Ghana	Marocco	Sri Lanka
Bangladesh	Giappone	Mauritius	Stati Uniti d'America
Barbados	Gibilterra	Messico	Sud Africa
Belgio	Giordania	Moldova	Svezia
Belize	Grecia	Monaco	Svizzera
Bermuda	Groenlandia	Montenegro	Tagikistan
Bielorussia	Guernsey	Montserrat	Taiwan
Bosnia Erzegovina	Herm	Mozambico	Tanzania
Brasile	Hong Kong	Nauru	Thailandia
Bulgaria	India	Nigeria	Trinidad e Tobago
Camerun	Indonesia	Niue	Tunisia
Canada	Irlanda	Norvegia	Turchia
Cile	Islanda	Nuova Zelanda	Turkmenistan
Cina	Isola di Man	Oman	Ucraina
Cipro	Isole Cayman	Paesi Bassi	Uganda
Colombia	Isole Cook	Pakistan	Ungheria
Congo (Rep. del Congo)	Isole Faroe	Polonia	Uruguay
Corea del Sud	Isole Turks e Caicos	Portogallo	Uzbekistan
Costa d'Avorio	Isole Vergini Britanniche	Qatar	Venezuela
Costa Rica	Israele	Regno Unito	Vietnam
Croazia	Jersey	Repubblica Ceca	Zambia
Curacao	Kazakistan	Repubblica Slovacca	
Danimarca	Kirghizistan	Saint Vincente Grenadine	

Nota: gli 11 nuovi paesi introdotti nella White list sono contrassegnati dal colore arancio.



ATTENZIONE: di particolare rilevanza appare l'inclusione nella White list di:

- **Principato di Monaco** (in seguito all'adesione dell'accordo con la UE Per lo scambio automatico dei dati dal 2017)
- **Città del Vaticano** (prima esclusa da qualsiasi White/black list, ponendo dubbi sul suo inquadramento).

ALTRE LISTE IN VIGORE – LE "BLACK LIST"

All'elenco White list si affiancano una **serie di black list** la cui disciplina rimane del tutto autonoma:

- ➔ **DM 04/05/99:** per la **presunzione di residenza in Italia** (art. 2 Tuir)
- ➔ **DM 21/11/2001:** per l'applicazione della **disciplina CFC** (art. 167 Tuir)



INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI – SOPPRESSIONE: dal 1/01/2016 risulta privo di applicazione l'elenco di cui al DM 23/01/2002 (formalmente non abrogato) a cui si applicava la presunzione di indeducibilità, in seguito all'abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 Tuir ad opera dell'art. 1 c. 142 lett. a) L. 208/2015).



PRESUNZIONE DI RESIDENZA: la “Black list” del DM 04/05/99 (presunzione di residenza in Italia delle persone cancellate dall’anagrafe dei residenti perché emigrate in tali paesi) è costruita tenendo conto dei parametri concorrenti del livello di fiscalità e della sussistenza di strumenti per lo scambio di informazioni.

Molti degli Stati di tale “black list” sono ora contenuti anche nella nuova “white list” (es.: Svizzera); è, dunque, **probabile che in un prossimo futuro sia modificato anche il citato DM 04/05/99**, per escludere più Stati e territori che permettono lo scambio di dati con l’Italia, se il loro livello di tassazione risulti congruo

Si deve comunque considerare che tale presunzione non opera nel caso in cui il paese abbia stipulato una **Convenzione bilaterale** contro le doppie imposizioni (l’art. 4 delle convenzioni secondo il modello Ocse si applica in via prioritaria rispetto al Tuir, laddove richiesto dal contribuente interessato).

EFFETTI DELLA NUOVA WHITE LIST

Gli effetti dell’inclusione di un determinato Stato o territorio nella “white list” riguardano:

a) i soggetti residenti in Italia: in relazione:

- alle persone fisiche private: in particolare per la deduzione/detraibilità di alcuni oneri
- agli operatori italiani: per evitare alcuni regimi penalizzanti

b) i residenti in tali Stati o territori: possono far valere esenzioni sui redditi di fonte italiana (che si riflettono sugli obblighi di sostituto d’imposta degli operatori italiani che li erogano).

RESIDENTI IN ITALIA

Tra gli effetti più rilevanti dell’inclusione del paese estero nella White list, si citano i seguenti aspetti:

SOGGETTI NON IMPRENDITORI:

EFFETTI WHITE LIST	Paese White list	TUIR
▪ compilazione del quadro RW : nessun criterio “ look through ” e nessuna indicazione del saldo massimo del C/C	Tutti	art. 4 DL 167/90 Prov. 18/12/2013
▪ deducibilità dei contributi versati ai Fondi pensione esteri	Solo SEE (Lichtenstein)	art. 10 c. 1 lett. e-bis)
▪ detraibilità dei canoni di locazione degli studenti “fuori sede”		art. 15 lett. i-sexies)
▪ regime dei non residenti “Schumacker”		art. 24 c. 3-bis)
▪ Ivie - scomputo imposte reddituali non utilizzate a quadro CE		Art. 19 DL 201/2011

SOGGETTI IMPRENDITORI:

EFFETTI WHITE LIST	Paese White list	TUIR
▪ deducibilità delle perdite su crediti in procedure concorsuali	Tutti	art. 101
▪ ACE - disapplicazione disposizioni antielusive	Tutti	art. 101
▪ sospensione della exit tax per trasferimento sede all’estero	SEE (Lichtenstein)	artt. 166 c. 2-quater

RESIDENTI NEI PAESI WHITE LIST

Sul piano finanziario, l’appartenenza dello Stato alla “white list” si riflette sui seguenti ambiti:

a)	esenzione da ritenute e/o imposte sostitutive in Italia su: <ul style="list-style-type: none"> ▪ interessi di titoli di stati ed obbligazioni di banche/società quotate (art. 6 DLgs.239/96 – v. oltre) ▪ redditi di capitale di cui all’art. 26-bis c. 1 DPR 600/73 (es.: interessi da finanziamenti) ▪ proventi di OICR (art. 26-quinquies DPR 600/73) e fondi immobiliari italiani (art. 7 DL 351/2001)
b)	esenzione Irpef di capital gain/redditi diversi di natura finanziaria “non qualificati”

indipendentemente dalle previsioni della eventuale Convenzione bilaterale in vigore.



N.B.: in tali casi il sostituto d'imposta (es.: impresa italiana che ha ricevuto il finanziamento dal socio estero; l'impresa che ha emesso le obbligazioni; ecc.) può astenersi dall'applicare la ritenuta.

Paesi SEE white list (Lichtenstein): sono poi previste ulteriori agevolazioni per i redditi di natura finanziaria.

SOGGETTI RESIDENTI: premesso che è possibile che il paese estero applichi, in via speculare, il trattamento di favore di cui sopra, riconosciuto dall'Italia ai soggetti residenti nel proprio territorio, in relazione alla imposizione in Italia riservata ai soggetti che investono in paesi white list si evidenzia:

- l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% sugli interessi dei titoli di banche/società quotate in mercati UE/SEE e sui titoli di Stato emessi dagli stessi Stati
- esenzione da ritenuta sugli interessi dei mutui contratti da imprese italiane con banche localizzate in tali Stati (art. 26 c. 5-bis DPR 600/73)

QUADRO RW

L'aggiornamento della "white list" degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, **modifica anche i criteri di compilazione del quadro RW**, obbligatorio anche per i "titolari effettivi".



TITOLARE EFFETTIVO (CM 38/2013): si considera titolare effettivo la persona fisica (o le persone fisiche) che controllano un'entità giuridica attraverso il controllo diretto/indiretto di una percentuale "sufficiente" delle partecipazioni al capitale sociale; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% + 1 di partecipazione al capitale sociale.



NESSUN LOOK THROUGH PER I PAESI WHITE LIST

Se le partecipazioni al capitale della società estera sono detenute:

- in Stati "collaborativi" (white list): occorre indicare a RW il **valore delle stesse partecipazioni**
- in Stati "non collaborativi": occorre adottare l'approccio "**look through**" (indicare il valore delle singole attività possedute dalla società partecipata – v. RF 159/2016)

Esempio: per le quote in società localizzate in Stati inclusi nella white list (es: **Svizzera, Monaco, ecc.**), occorre fornire l'indicazione del solo valore della partecipazione (in luogo dei singoli investimenti).

SALDO MASSIMO DEL C/C: in presenza di C/C detenuto all'estero, l'indicazione a quadro RW, oltre alle agli ordinari dati (necessari per la determinazione dell'Ivafe in misura fissa):

- richiede l'**indicazione dell'importo massimo** raggiunto dal C/C
- nel caso di detenzione in un paese **escluso dalla white list**.

Valore massimo c/c paesi non collaborativi
9 ,00

ASPETTI SANZIONATORI – NON RILEVA LA WHITE LIST

L'art. 5 DL 167/90 disciplina regime sanzionatorio relativo al quadro RW, prevedendo la sanzione:

- dal 3% al 15% dell'ammontare non dichiarato: per investimenti in paese non black list
- dal 6% al 30% dell'ammontare non dichiarato: per investimenti in paese black list

laddove il riferimento alla lista dei Paesi:

- ➔ viene effettuata agli **elenchi dei paesi black list di cui ai DM 4/05/1999 e DM 21/11/2001**
- ➔ senza, dunque, che abbia rilevanza l'elenco dei paesi White list di cui al DM 4/09/1996.



Voluntary disclosure: ai soli fini della adesione alla procedura di Voluntary Disclosure era prevista la disapplicazione delle sanzioni raddoppiate nel caso di partecipazione del paese alla White list.

AGEVOLAZIONE ACE - DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE

In relazione all'applicazione della disciplina antielusiva "infra gruppo" in ambito ACE, è disposto che:

- **non rilevano i conferimenti** provenienti da soggetti localizzati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni ai fini fiscali (art. 10 c. 3 lett. d) DM 14/03/2012)
- in quanto vi è l'impossibilità di ricostruire l'origine dei flussi di denaro.

Sul punto, la CM 21/2015 ha chiarito che la sterilizzazione della base ACE opera:

a)	tutte le volte in cui il conferimento provenga da un soggetto estero non white listed anche se lo stesso non risulta incluso nel perimetro di gruppo cui appartiene il soggetto conferitario
b)	in ogni caso in cui dall'esame della compagine sociale del conferente emerga, attraverso un approccio "look through", la presenza di un socio, anche di minoranza, localizzato in Paesi non white listed. In presenza di strutture societarie con più livelli, si pone pertanto la necessità di risalire tutta la catena di controllo per verificare l'esistenza di eventuali soci paradisiaci, con l'unica esclusione per le società con azioni negoziate sul mercato aventi sottoscrittori esteri che partecipino la società in misura pari o inferiore al 2%.



Nota: la norma originaria fa riferimento all'art. 168-bis Tuir per individuare i paesi interessati alla disposizioni elusiva; in seguito alla soppressione di dall'articolo si è posto il dubbio di individuare tali paesi. La CM 35/2016 aprile ha successivamente chiarito che si tratta dell'elenco disposto dal DM 4/09/1996.

IVIE

Ulteriori effetti riguardano l'IVIE assolta sugli immobili degli Stati UE/SEE ora "collaborativi" (di fatto, il solo Liechtenstein):

- per l'assolvimento dell'**imposta su base catastale**
- per lo scomputo dall'Ivie (oltre alle imposte patrimoniali sull'immobile) delle **imposte reddituali** assolate all'estero che dovessero eccedere quanto già utilizzato a quadro CE (ex art. 165 TUIR).

FINANZIAMENTI SOCI

In presenza di corresponsione di interessi derivanti da finanziamento (es.: mutuo, finanziamento soci), in generale occorre operare la ritenuta del 26% sulle somme corrisposte (art. 26 c. 5 DPR 600/73).

Per quanto attiene i percipienti:

- **residenti:** la ritenuta si applica solo nei confronti dei soggetti privati (da indicare a 770 quadro SF)
- **non residenti:** la ritenuta:
 - si estende **anche alle imprese** (il sostituto compila il prospetto G del quadro RZ di Unico SC se soggetto Ires, mentre compila il prospetto B del quadro SH del 770 se soggetto Irpef)
 - **non si applica** caso di soggetti residenti in **Paese White list** (nessuna compilazione del 770).

SOCIETA' CON SOCIO RESIDENTE IN PAESE NON WHITE LIST

Esempio1

La Caio Srl ha ricevuto un finanziamento fruttifero di interessi da parte del socio Kiwi Ltd, residente in Svizzera. In tal caso:

- trattandosi di finanziamento ricevuto da soggetto residente in paese ormai "collaborativo"
- la Caio Srl potrà esimersi dall'applicare la ritenuta, non compilando il 770.

SRL CON SOCIO RESIDENTE IN PAESE NON WHITE LIST

Esempio2

In relazione all'Esempio1 precedente, si ponga ora che il socio (impresa o privato) sia residente a Panama. In tal caso la Caio Srl:

- deve applicare la ritenuta d'imposta (del 10% ove il socio estero invochi l'applicazione della eventuale convenzione bilaterale, ove esistente; del 26% in caso contrario)
- compila il prospetto G del quadro RZ di Unico SC come segue:

PROSPETTO G Redditi di capitale di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73 corrisposti a non residenti	RZ23	1	Somme soggette a ritenuta	5.000,00	2	Aliquota	60,00 %	3	Ritenute operate	1.300,00
	RZ24									

Esempio3

SNC CON SOCIO RESIDENTE IN PAESE NON WHITE LIST

In relazione all'Esempio2 precedente, si ponga infine ora l'impresa finanziata sia una società di persone; in tal caso:

- nulla cambia in relazione alla ritenuta d'imposta da effettuare
- va compilato il prospetto B del quadro SH del 770 come segue:

PROSPETTO B Redditi di capitale di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti	SH3	1	Somme soggette a ritenuta	5.000,00	2	Aliquota	60,00 %	3	Ritenute operate	1.300,00
	SH4									

INTERESSI SU FINANZIAMENTI SOCI (E SOMME PRESE A MUTUO)

			SOCIO			
			RESIDENTE		NON RESIDENTE	
			Imprenditore	Privato	White list	Non white list
SOCIETA'	di capitali	Ritenuta	NO	26%	NO	26% (*)
		Dichiaraz.		770 q/SF		Unico q/RZ
	di persone	Ritenuta		26%		26% (*)
		Dichiaraz.		770 q/SF		770 q/SH

(*) Su richiesta del socio, è ammesso applicare la ritenuta convenzionale (pari al 10% nel mod. OCSE)

ESENZIONE DEI REDDITI SUI TITOLI DEI "GRANDI EMITTENTI"

In attesa di chiarimenti ufficiali, è dubbio se l'esenzione dei redditi sui titoli dei "grandi emittenti" italiani (Banche e società quotate in Borsa) percepiti dai residenti nei nuovi Stati white list operi "per cassa" o "per maturazione" (per i fondi comuni il criterio di maturazione è indirettamente esplicitato nell'art. 26 quinquies del DPR 600/73).

Analogo problema si pone per l'abbattimento dal 26% al 12,5% dell'imposta sostitutiva applicabile –sugli interessi dei titoli emessi dagli Stati esteri ed enti territoriali "nuovi" della white list.



Nota: quando l'esenzione sui titoli dei grandi emittenti fu estesa ai proventi dei titoli detenuti da soggetti residenti in Stati black list, purché inclusi nella white list, la norma (art. 41, DL 269/2003) si limitò a disporre che la modifica avrebbe avuto effetto dal 101/01/ 004 (senza specificare se "per maturazione" o "per esigibilità"). L'Agenzia, nell'ambito della CM 61/2004 precisò che il nuovo regime avrebbe dovuto riguardare **solo i proventi "maturati"** da tale data.